

**PREVINDAI - FONDO DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER I
DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - FONDO PENSIONE
REGOLAMENTO**

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento contiene le norme per il funzionamento del Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali denominato PREVINDAI - Fondo Pensione e in appresso chiamato «Fondo», costituito in applicazione dell'Accordo sindacale del 3 ottobre 1989 ed adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 come successivamente modificato ed integrato e di seguito denominato «Decreto», nonché ai successivi Accordi intervenuti fra le parti contraenti, attualmente Confindustria e Federmanager; esso è adottato in applicazione dell'articolo 11 dello Statuto del Fondo stesso.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano agli iscritti al Fondo corrispondentemente all'area di applicazione di cui all'articolo 4, comma 2, dello Statuto (di seguito, "vecchi iscritti") o all'area di applicazione di cui all'articolo 4, comma 3, dello Statuto stesso (di seguito, "nuovi iscritti").

Art. 2 – Adesione del dirigente

1. La facoltà di adesione del dirigente "nuovo iscritto" viene esercitata, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f) dello Statuto, per il tramite del datore di lavoro su moduli predisposti dal Fondo o su documento di contenuto corrispondente; nell'occasione, il dirigente effettua anche l'opzione iniziale di comparto.

2. L'adesione esplica i suoi effetti anche ai fini dell'articolo 4, comma 4, dello Statuto.

Art. 3 - Adempimenti formali delle imprese

1. In caso di nomina o assunzione come dirigente di soggetto "vecchio iscritto", le imprese industriali e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, dello Statuto devono comunicare i relativi dati anagrafici nonché, ai fini della iscrizione al Fondo, quelli concernenti la posizione pensionistica complementare preesistente se diversa da quella del Previndai.

2. In caso di nomina o assunzione come dirigente di soggetto che alla data del 27 aprile 1993 non risulti iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare, ovvero si sia privato della posizione pensionistica complementare successivamente a tale data, le imprese industriali e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, dello Statuto, devono comunicare, in caso di adesione al Fondo, i relativi dati anagrafici, fermo restando l'onere di acquisizione dell'adesione prevista dall'articolo 3, comma 4, del Decreto sempreché già non effettuata al Fondo stesso.

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.

4. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, le imprese industriali devono altresì comunicare comunque al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con dirigente alle dipendenze iscritto al Fondo.

Art.4 - Versamento dei contributi

1. Il versamento dei contributi al Fondo, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 14 dello Statuto, comprensivi della quota o dell'intero TFR destinati a previdenza complementare in base alle fonti istitutive, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quando anche cadente in festività locale, in caso di

coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

2. All'atto del versamento dei contributi le imprese devono trasmettere al Fondo ovvero al soggetto da esso designato elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente e di ogni altro elemento eventualmente necessario, con espressa evidenziazione per ciascun trimestre dell'importo di TFR, in quota o per l'intero, destinato a previdenza complementare in base alle fonti istitutive.

3. Le modalità del versamento dei contributi e della compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. Il versamento di eventuali contributi aggiuntivi viene effettuato, coerentemente al contenuto degli accordi di cui all'articolo 12, comma 1 lettera b) dello Statuto, in conformità alle corrispondenti determinazioni del Consiglio di amministrazione.

5. Nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualvolta ritenga, in base all'esame delle singole situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'articolo 1201 cod. civ., salva la operatività del fondo di cui al decreto legislativo n. 80/92.

Art.5 – Aspettative

1. Durante le aspettative per qualsiasi causa permane l'obbligo di contribuzione al Fondo limitatamente ai periodi nei quali il dirigente continui a percepire la retribuzione da parte dell'impresa iscritta.

Art. 6 - Acquisizione dell'accantonamento costituito presso altro Fondo

1. Nel caso in cui un dirigente provenga da un'impresa per la quale operi un'iniziativa, cassa o fondo di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, dello Statuto dai quali sia consentito il trasferimento, nonché nelle altre ipotesi di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione presso il Fondo contemplate dall'articolo 10 del Decreto, il Fondo, a richiesta dell'interessato, acquisisce ad ogni effetto la posizione previdenziale maturata dal dirigente e provvede alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento. In occasione del trasferimento da altri fondi l'iscritto può destinare la posizione trasferita, frazionandola in più di un comparto, nel rispetto di quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 8, comma 2, lettera i), dello Statuto e compatibilmente con eventuali vincoli gestionali del fondo di provenienza.

2. Le medesime disposizioni si applicano al trasferimento collettivo di posizioni formatesi nell'ambito di iniziative casse o fondi di cui al predetto articolo 4, comma 1, primo periodo, dello Statuto, salva l'esistenza di vincoli gestionali o di altra natura connessi all'operazione di trasferimento.

Art. 7 - Gestione delle risorse

1. Per la gestione delle risorse, il Fondo può utilizzare sia convenzioni di natura finanziaria, sia convenzioni di natura assicurativa, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione.

2. Ai fini della destinazione ai comparti della contribuzione complessiva corrente, versata in applicazione dell'articolo 4, e/o di tutta o parte della posizione già maturata, l'iscritto esercita l'opzione tra i comparti attivati, nel rispetto delle condizioni temporali di cui al comma 3; le quote minime da destinare a ciascun comparto sono fissate dal Consiglio d'amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera i), dello Statuto.

3. In caso di mancata scelta del/i comparto/i all'atto dell'iscrizione, ovvero nel caso di cui al precedente articolo 6, il contributo, fermo l'accreditamento sulla singola posizione, resta nella disponibilità del Fondo durante l'espletamento della procedura di interpello, le cui modalità e

durata sono stabilite dal Consiglio di amministrazione, fermo il limite massimo di tre mesi; trascorso inutilmente il termine, il contributo verrà allocato d'ufficio nel comparto assicurativo, con gli effetti di opzione quali previsti dal successivo comma.

4. Fra l'una e l'altra opzione di cui al presente articolo deve trascorrere almeno un anno. La nuova collocazione sarà disposta nei tempi tecnici derivanti anche dalle convenzioni in essere per ciascun comparto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

5. Ai fini del riscatto, del trasferimento ad altro fondo e delle prestazioni, si fa riferimento all'intera posizione. Nel caso di anticipazione parziale su posizione frazionata, l'iscritto deve indicare i comparti da cui attingere l'anticipazione.

6. Relativamente agli iscritti che abbiano destinato la posizione maturata a comparto/i diverso/i da quello/i di destinazione della contribuzione corrente, il Consiglio di amministrazione può stabilire, a carico della/e posizione/i non alimentate da nuovi contributi, un importo di partecipazione alle spese di gestione, in relazione alla maggior complessità gestoria dell'intera posizione.

7. Termini e modalità per il pagamento dei premi alle Società assicuratrici e per il trasferimento delle risorse ai gestori, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo in sede di stipulazione delle rispettive convenzioni.

Art. 8 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. In caso di cessazione di rapporto di lavoro per cause diverse dalla sopravvenuta invalidità permanente totale o dal decesso e prima che siano maturati i requisiti per il riconoscimento delle corrispondenti prestazioni pensionistiche di legge, il dirigente - ferme restando le facoltà di cui ai successivi articoli 9 e 11 - può mantenere presso il Fondo gli accantonamenti fino a quel momento già effettuati ed avrà diritto alle prestazioni, secondo le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, all'atto del conseguimento dei predetti requisiti e, in ogni caso, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con il concorso, per i "nuovi iscritti", di almeno cinque anni di anzianità contributiva al Fondo.

2. Nel caso di mantenimento oltre due anni della posizione di cui al precedente comma, il Consiglio di amministrazione può stabilire a carico della posizione dell'interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione.

Art. 9 – Trasferimento della posizione

1. Nell'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Previdai, l'iscritto ha facoltà di trasferire la propria posizione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto; sempre nell'ipotesi predetta, il trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto è ammesso comunque nel caso di assenza dei requisiti per l'esercizio della facoltà di cui alla lettera a), nonché, nei casi di alternativa alla predetta facoltà, solo dopo il termine di cui al secondo comma allorché si tratti di optare per il trasferimento ad una iniziativa, cassa o fondo di cui all'articolo 4 dello Statuto.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3bis, del Decreto, il dirigente iscritto può esercitare, anche al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, la facoltà di trasferire la propria posizione ad altro fondo, sempre che sia trascorso un periodo di almeno cinque anni di permanenza presso il Previdai. La norma di cui al precedente periodo si applica ai dirigenti che si iscrivano al Previdai dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento; è fatta salva, per i dirigenti iscritti in data precedente, l'applicazione della previgente disposizione in materia, se più favorevole.

3. Nei casi di cui sopra, il Previdai deve soddisfare la richiesta entro sei mesi dall'esercizio dell'opzione, definendo sulla base di corretti criteri finanziari ed attuariali la entità della posizione da trasferire.

Art. 10 – Anticipazioni

1. Ai fini del conseguimento delle anticipazioni, a valere anche sull'intera posizione, indicate dall'articolo 7, comma 4, del Decreto e dall'articolo 7, comma 2, della 1.53/2000, l'interessato nuovo iscritto deve presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione. Per le anticipazioni relative ad esigenze di ordine sanitario, è richiesta la certificazione della

competente autorità pubblica e la corrispondente documentazione delle spese sostenute. Per le anticipazioni relative ad esigenze abitative è richiesto l'atto notarile, per l'acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli, ovvero, per gli interventi sulla prima casa di abitazione di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma dell'articolo 31, della legge 457/78, la documentazione amministrativa e di spesa in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 449/97.

2. Ai fini del conseguimento delle anticipazioni per spese sanitarie, abitative e per quelle indicate dall'articolo 7, comma 2 della legge 53/2000, a valere sul 50% della posizione, l'interessato vecchio iscritto che non sia in possesso dei requisiti o per la corresponsione delle prestazioni di cui all'articolo 12 o per l'esercizio del riscatto della propria posizione, deve presentare apposita istanza corredata da certificazione della competente autorità pubblica e dalla corrispondente documentazione delle spese sostenute, nel caso di anticipazione per le spese di natura sanitaria; nel caso di anticipazione per l'acquisto della sua prima casa di abitazione, dall'apposito atto notarile.

3. Nel caso di anticipazione per l'acquisto di prima casa, è consentita una erogazione provvisoria precedente l'atto pubblico notarile, sempre che si produca l'atto preliminare di compravendita per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, con l'obbligo di restituzione dell'importo ove entro nove mesi dall'erogazione, l'interessato non produca copia autentica dell'atto notarile d'acquisto. Per l'attuazione delle presenti norme regolamentari il Consiglio adotta le necessarie disposizioni attuative.

4. L'anzianità necessaria per avvalersi delle facoltà di cui al presente articolo, pari ad almeno 8 anni d'iscrizione, è commisurata a tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

5. Le modalità di esercizio della reintegrazione della posizione di cui al predetto articolo 7, comma 4 del Decreto, da intendersi estesa anche ai vecchi iscritti, sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

6. L'anticipazione sarà erogata, per le spese sanitarie, entro tre mesi dalla richiesta sulla base delle ricevute per le spese sanitarie sostenute e entro sei mesi, per le altre.

Art. 11 - Riscatto

1. Nell'ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione necessaria al Previdai, e sempre che non si determinino entro un anno le condizioni per l'esercizio della facoltà di trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto, il dirigente non pensionato né pensionabile può esercitare la facoltà di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del Decreto medesimo; ai fini dell'esercizio di detta facoltà, il dirigente presenta domanda corredata da dichiarazione responsabile di mancato svolgimento di attività comportante la partecipazione ad altra forma pensionistica complementare. La facoltà di riscatto è attribuita immediatamente:

- al dirigente che raggiunga il diritto al pensionamento obbligatorio ed effettivamente lo eserciti, cessando il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo;
- in caso di sopravvenuta invalidità permanente totale del dirigente;
- ai beneficiari indicati dall'articolo 10, comma 3-ter, del Decreto, in caso di decesso del dirigente.

Art.12 – Domanda di prestazione

1. Il dirigente iscritto, il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, essendo in possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di legge, abbia presentato la relativa richiesta, deve inoltrare al Fondo apposita domanda per il conseguimento della prestazione previdenziale complessivamente spettante. Apposita domanda deve parimenti essere presentata dai superstiti del dirigente iscritto per la prestazione previdenziale di competenza.

2. Il dirigente, contestualmente alla domanda, dovrà indicare espressamente se intende richiedere la conversione della rendita vitalizia nel corrispondente capitale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, dello Statuto, ed ottenere la reversibilità della prestazione, designandone il beneficiario nei limiti di cui all'articolo 18 dello Statuto per i "nuovi" iscritti.

3. La prestazione previdenziale spettante sarà liquidata entro il termine fissato dal Consiglio di amministrazione del Fondo. In relazione a specifiche esigenze, il Consiglio di amministrazione

potrà adottare particolari provvedimenti, ivi compresa l'adozione di un termine più ampio di quello generalmente fissato e decorrente dal versamento dell'ultimo contributo al Fondo.

4. Il Consiglio di amministrazione stabilirà altresì termini e modalità per la presentazione della domanda di prestazione previdenziale, nonché periodicità, forme e modalità per il conseguimento di quest'ultima.

Art. 13 – Beneficiari di reversibilità

1. Beneficiaria della prestazione di reversibilità agli effetti dell'articolo 18, secondo comma, dello Statuto, è la persona designata dal dirigente in occasione della domanda di prestazione previdenziale di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 14 – Divieto di gravami

1. E' vietata la costituzione di pgni e l'apposizione di gravami di ogni genere sui diritti derivanti al dirigente dall'iscrizione al Fondo.

Art. 15 – Disposizione finale e transitoria

1. Salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 2, il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato, salva la perdurante operatività di quelli precedenti per la regolazione delle situazioni già definite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.